

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 140/04/2011**

**Ricorso n. 1112-10**

Il ricorso è avverso l'avviso di accertamento di maggiori imposte contestate alla ditta individuale per l'anno 2005 sulla base dell'applicazione degli studi di settore.

L'Agenzia ha fondato l'avviso sulle risultanze dello studio di settore che segnalava una presunta incongruenza, aggiungendo come dato personalizzante un reddito dell'imprenditore pari a quello di un proprio dipendente.

Il ricorso, oltre a contestare la fondatezza costituzionale dello strumento degli studi di settore, nel merito affermava che la situazione reddituale esposta era assolutamente veritiera, che il dato era conseguenza di una contingenza negativa del mercato.

Sottolineava che la Commissione Provinciale di Como per l'anno 2004 aveva già accolto analogo ricorso.

**Motivi della decisione.**

Legittimo appare l'uso dello strumento degli studi di settore per evidenziare possibili situazioni di evasione, ma esso da solo non può giustificare una ripresa a tassazione in assenza di riscontri ed univoci elementi concordanti.

Nel caso in esame manca qualsiasi prova di omissione di annotazione di corrispettivi o di omesse fatturazioni, mentre appare del tutto credibile la spiegazione di una contingenza negativa, poi risolta negli anni.

Il mero dato di un reddito per il titolare basso ben può spiegarsi nella scelta obbligata di non gravare l'azienda di ulteriori costi operando sacrifici in prima persona.

In atti non vi è infine alcuna prova per ritenere giustificata la ripresa erariale contestata e di conseguenza l'atto impugnato va annullato.

La natura della contesa, scaturita comunque da un dato certo, quale l'incongruenza dello studio di settore, impone una compensazione delle spese.

**P.q.m.**

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.